

Spett.le REGIONE ABRUZZO  
Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l.  
[sasteservizi@pec.it](mailto:sasteservizi@pec.it)

Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Sa.ste. Servizi Ecologici S.r.l. AIA n. DPC026/98 del 19.04.2019.**

Comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006 e s.m.i.- Comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della L. n.241/90 e s.m.i.). Riscontro richiesta parere prot n. 0032201/2020 del 27.07.2020.

Comunicazione considerazioni conclusive su modifica non sostanziale dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza modifica delle quantità totali ed istantanee con diversa suddivisione delle aree e installazione di scaffalature.

Vista la nota prot.n.0192305/20 del 25.06.2020, con cui la ditta SA.STE ha presentato istanza di modifica non sostanziale A.I.A.;

Vista l'autorizzazione A.I.A. vigente per la ditta n.DPC026/98 del 19.04.2019 (che annulla e sostituisce la precedente AIA n.DPC026/50 del 03.03.2016);

Vista la nota della Regione Abruzzo, prot.n.0032201/2020 del 27.07.2020 Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti, con cui si chiedono valutazioni tecniche della documentazione presentata dalla ditta con nota n. 0192305/20 del 25.06.2020;

Vista la richiesta di integrazioni prodotta dallo scrivente ufficio e trasmessa con prot.n.0038244 del 02.09.2020;

Vista la risposta alle integrazioni richieste inviata dalla SASTE ed acquisita al nostro prot.n.0039800 del 09.09.2020;

Vista la nota della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti acquisita al nostro prot.n.0038455 del 03.09.2020 in cui comunica la proroga alla trasmissione del collaudo per la SASTE;

Vista la nota della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali in merito alla “Verifica preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativa al progetto SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. - A.I.A. n. DPC026/98 del 19/04/2019 – Modifica non sostanziale del 25/06/2020 prot.n. 0192305/20 Precisazioni in merito alla procedura. Richiedente SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. Comune Avezzano (AQ)”;

Viste le risultanze dell’incontro tecnico avvenuto in data 05.10.2020 tra i tecnici ARTA ed il personale della SASTE, riportate in apposito verbale;

Viste le integrazioni della SASTE a seguito delle richieste contenute nel verbale sopra citato ed acquisite al nostro prot.n.0047398 del 20.10.2020;

Vista la nota della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti acquisita al nostro prot.n.0050939 del 09.11.2020 in cui comunica la ulteriore proroga alla trasmissione del collaudo per la SASTE, in cui si richiama testualmente “...*Si è in attesa di ricevere parere definitivo da parte di ARTA e DPC002 al fine di poter procedere ad effettuare comunicazione messa in esercizio impianto emissioni e realizzazione sistema lavaggio taniche, adeguandoci a quelle che saranno le eventuali prescrizioni date e quindi procedere al collaudo definitivo (di cui si è richiesta proroga) .....omissis.*”;

Vista la sospensione delle determinazioni in attesa espletamento delle valutazioni ambientali di cui alla parte II del D.lgs.152/2006 inviata da ARTA in data 25.11.2020 con prot.n.0053901;

Visto il Giudizio CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’impatto ambientale n° 3301 del 10.12.2020 (prot.n.2020/312564 del 27.10.2020) che si riporta testualmente:

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione acquisita in atti al prot. 407310 del 30/11/2020 e sentita la ditta in audizione che ha chiarito che le taniche utilizzate per il trasporto dei rifiuti, quale imballaggio primario e pertanto l’attività di lavaggio taniche proposte non è stata configurata come attività di recupero rifiuti;

Preso atto di quanto chiarito da ARTA, rispetto al fatto che non sia opportuno diminuire le ore di funzionamento dell’impianto di abbattimento, ferma restando l’invarianza del flusso di massa autorizzato al camino E1;

Considerato altresì quanto dichiarato dal componente del CCR-VIA Dott. Gabriele Costantini:

*«Nell’ottica dell’Economia circolare occorre favorire innanzitutto la prevenzione della produzione dei rifiuti ed il loro riuso. Il contenitore che entra nell’impianto non deve essere considerato rifiuto lo diventa se esce sporco o quando viene impacchettato per il suo smaltimento/recupero. Quindi l’operazione di lavaggio e riuso delle taniche, per le stesse modalità di utilizzo, deve essere favorita il più possibile. Al fine di ridurre la produzione di acqua di lavaggio frammista ad acqua piovana è buona pratica evitare che quest’ultima possa penetrare all’interno della piattaforma di lavaggio. Al fine di ridurre la quantità di acqua potabile sarebbe buona pratica utilizzare, per il lavaggio dei fusti, acqua di seconda pioggia.»*

### **ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

**FAVOREVOLE ALL’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.**

Acquisite le integrazioni prot.028/P del 20.10.2020 (acquisite al ns prot.n.0047398 del 20.10.2020), fornite dalla ditta SASTE in risposta alle richieste di ARTA Abruzzo in sede di verbale tecnico del 05.10.2020) ed esaminata tutta la documentazione sopra richiamata, si ritiene per quanto di competenza che la proposta di variante pervenuta dalla ditta in esame sia di carattere non sostanziale ai sensi della DGR 917/11, della DGR 118/19 e della DGR 1192/08 esplicitando che:

- *L'azienda dichiara che in fase di avvio dell'impianto, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, durante alcune prove è stata rilevata una portata maggiore rispetto al valore autorizzato. Evidenzia tuttavia che la concentrazione misurata per gli inquinanti è sensibilmente inferiore rispetto a quella autorizzata e pertanto che il flusso di massa è ampiamente rispettato. Fornisce nuovo QRE dal quale si evince che la nuova portata è pari a  $Q=5.350\text{m}^3/\text{h}$  in luogo della precedente portata autorizzata di  $4.000\text{m}^3/\text{h}$ . Il flusso di massa viene così evidenziato:*

Polveri: 20 g/h (48 Kg/anno)
SOV classe I: 2,0 g/h (4,8 Kg/anno)
SOV classe II: 13,8 g/h (33,12 Kg/anno)
SOV classe III: 80 g/h (192,00 Kg/anno)
TOC: 80 g/h (192,00 Kg/anno)

Si evidenzia che risulta opportuno arrotondare i VLE proposti nel QRE, in quanto il numero di cifre significative è superiore all'incertezza di norma associata alla misura, salvo per la concentrazione delle SOV di cl I per le quali il VLE proposto è divisibile.

- *L'azienda, per quanto riguarda l'attività 5.5, chiarisce di aver già richiesto tale attività prima del rilascio dell'AIA.*
- *L'azienda (su richiesta di ARTA) ha fornito in maniera schematica e puntuale le variazioni ai quantitativi per ciascun codice EER, riportate nelle tabelle a seguire:*

CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' AUTORIZZATA ANNUA IN AIA (ton)	NUOVA QUANTITA' ANNUA IN MODIFICA NON SOSTANZIALTE (ton)
06 01 06*	altri acidi	50	30
06 02 05*	Altre basi	50	30
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	50	20
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	50	20
09 01 04*	soluzioni fissative	50	20
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	50	10
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	150	100
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	150	100
16 01 13*	liquidi per freni	120	50
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	120	50
<b>TOTALE</b>		<b>840</b>	<b>430</b>

RIDUZIONE ton/anno per RIFIUTI PERICOLOSI

CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA AUTORIZZATA IN AIA (t)	NUOVA QUANTITA' ANNUA IN MODIFICA NON SOSTANZIALTE (t)
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	510	920

AUMENTO ton/anno per RIFIUTI PERICOLOSI nuovo codice EER 18 01 06\*

- *L'azienda dichiara, per quanto riguarda la copertura dei bacini di contenimento dei serbatoi, una progettazione tale da impedire l'ingresso delle acque meteoriche ma consentire, ad eventuali perdite del serbatoi, di confluire nel bacino.*

Per quanto attiene l'inquadramento giuridico dell'impianto di lavaggio di contenitori, si prende atto di quanto riportato nel Giudizio del CCRVIA e si rimette ogni determinazione al Servizio Gestione Rifiuti.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Distretto di L'Aquila**  
Dott.ssa Virginia Lena

**Il Direttore dell'Area Tecnica Sede Centrale**  
Dott.ssa Luciana Di Croce

(doc. firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii)